

# **Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT)**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. la registrazione e l'analisi dei dati sulle malattie tumorali;
- b. la promozione della registrazione e dell'analisi dei dati su altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne.

### **Art. 2**            Scopo

La presente legge ha lo scopo di costituire le basi di dati necessarie per:

- a. monitorare l'evoluzione delle malattie di cui all'articolo 1;
- b. elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce nonché controllarne l'efficacia;
- c. valutare la qualità dell'assistenza, della diagnosi e del trattamento;
- d. sostenere la pianificazione sanitaria.

### **Art. 3**            Delimitazione rispetto alla ricerca sull'essere umano

Le attività dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici e del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo gli articoli 8–22 della presente legge non sono considerate ricerca ai sensi della legge del 30 settembre 2011<sup>3</sup> sulla ricerca umana.

RS .....

- 1    **RS 101**
- 2    **FF 2013 ...**
- 3    **FF 2011 6589**

## Sezione 2: Raccolta dei dati sulle malattie tumorali

### Art. 4 Raccolta dei dati minimi

<sup>1</sup> I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private raccolgono, per ogni malattia tumorale, i seguenti dati relativi al paziente:

- a. cognome e nome;
- b. numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato);
- c. indirizzo;
- d. data di nascita;
- e. luogo di nascita;
- f. sesso;
- g. stato civile;
- h. cittadinanza;
- i. data e base dell'esame diagnostico;
- j. dati diagnostici sulla malattia tumorale;
- k. tipo, luogo e inizio del primo trattamento.

<sup>2</sup> I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private chiedono inoltre al paziente se acconsente a che i suoi dati di contatto di cui all'articolo 27 siano trasmessi alla direzione di un progetto di ricerca. Il consenso deve essere rilasciato per scritto.

<sup>3</sup> I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private trasmettono al registro dei tumori competente i dati di cui ai capoversi 1 e 2 insieme ai dati necessari alla loro identificazione.

<sup>4</sup> I dati possono essere trasmessi soltanto se il paziente o il suo rappresentante legale è stato previamente informato conformemente all'articolo 7 e non vi si è opposto.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale:

- a. può stabilire che per determinate malattie tumorali non debbano essere raccolti dati;
- b. stabilisce la forma nella quale i dati devono essere trasmessi.

### Art. 5 Raccolta dei dati supplementari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere che i medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private siano tenuti a raccogliere i seguenti dati relativi al paziente:

- a. decorso della malattia, in particolare insorgenza di recidive e metastasi;

<sup>4</sup> RS 831.10

- b. decorso del trattamento, in particolare regimi terapeutici, ulteriori terapie e fornitori di prestazioni coinvolti nel trattamento;
- c. qualità di vita;
- d. condizioni di vita, fattori di rischio e misure di diagnosi precoce.

<sup>2</sup> Le persone e le istituzioni di cui al capoverso 1 trasmettono al registro dei tumori competente i dati insieme ai dati necessari alla loro identificazione.

<sup>3</sup> I dati possono essere trasmessi soltanto se il paziente o il suo rappresentante legale è stato previamente informato conformemente all'articolo 7 e vi ha acconsentito.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale:

- a. stabilisce le malattie tumorali per le quali devono essere raccolti i dati di cui al capoverso 1;
- b. può limitare la raccolta di questi dati nel tempo o a determinati gruppi di persone;
- c. stabilisce la forma nella quale i dati devono essere raccolti.

#### **Art. 6**            Opposizione e revoca

<sup>1</sup> Il paziente o il suo rappresentante legale può, in ogni momento e senza addurne i motivi:

- a. opporsi alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 capoverso 1;
- b. revocare il consenso di cui agli articoli 4 capoverso 2 e 5 capoverso 3.

<sup>2</sup> L'opposizione deve essere trasmessa al registro dei tumori competente in forma anonima e senza indicazioni sulla malattia tumorale.

#### **Art. 7**            Informazione al paziente

<sup>1</sup> Al momento della raccolta dei dati, il paziente o il suo rappresentante legale deve essere informato in particolare su:

- a. il contenuto e la portata dei dati raccolti;
- b. il tipo, lo scopo e l'estensione del trattamento dei dati da parte dei registri dei tumori e del servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- c. le misure destinate alla protezione dei dati personali raccolti;
- d. i suoi diritti.

### **Sezione 3: Registri cantonali dei tumori**

#### **Art. 8**            Esame della competenza

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori verificano se sono competenti per la registrazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5. A tal fine confrontano i seguenti dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti:

- a. cognome e nome;
- b. numero d'assicurato;
- c. data di nascita;
- d. indirizzo.

<sup>2</sup> Se non è competente per la registrazione, il registro cantonale dei tumori trasmette i dati al registro cantonale dei tumori competente o al Registro svizzero dei tumori pediatrici.

#### **Art. 9** Registrazione

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori registrano per ogni malattia tumorale:

- a. i dati di cui agli articoli 4 e 5;
- b. il numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale di statistica (UST);
- c. il consenso di cui all'articolo 4 capoverso 2;
- d. la data del decesso;
- e. le cause del decesso.

<sup>2</sup> I registri cantonali dei tumori assegnano un numero a ogni caso di tumore.

<sup>3</sup> Cifrano i dati conformemente alle direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.

<sup>4</sup> Garantiscono che i dati identificativi delle persone siano trattati separatamente dagli altri dati.

#### **Art. 10** Completamento e aggiornamento dei dati

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori completano i dati lacunosi e rettificano i dati non plausibili chiedendoli alle persone e alle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.

<sup>2</sup> Completano e aggiornano inoltre:

- a. i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a–h confrontandoli con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti;
- b. la data del decesso confrontandola con i dati dei registri dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile<sup>5</sup> e quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti;
- c. le cause del decesso confrontandole con i dati della statistica delle cause di morte dell'UST.

<sup>3</sup> L'UST consente ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui al capoverso 2 lettera c.

<sup>5</sup> RS 210

**Art. 11** Rilevamento di casi di tumore non trasmessi

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori verificano periodicamente se vi sono casi di tumore che non sono stati loro trasmessi.

<sup>2</sup> A tal fine l'UST inoltra periodicamente ai registri cantonali dei tumori i dati della statistica delle cause di morte.

<sup>3</sup> Se, procedendo al confronto, constata che un caso di tumore non gli è stato trasmesso, il registro cantonale dei tumori lo immette nel registro. Nella misura del possibile completa i dati chiedendoli alla persona o all'istituzione tenuta alla raccolta dei dati.

**Art. 12** Inoltro dei dati

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori inoltrano periodicamente al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2. Non sono inoltrati il cognome, il nome, l'indirizzo e il numero d'assicurato del paziente.

<sup>2</sup> I registri cantonali dei tumori inoltrano il numero d'assicurato e il numero del caso al garante.

<sup>3</sup> Il garante cifra il numero d'assicurato e lo inoltra insieme al numero del caso al servizio nazionale di registrazione dei tumori.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina le modalità, il momento e la periodicità dell'inoltro dei dati.

**Art. 13** Distruzione dei dati e anonimizzazione

<sup>1</sup> I registri cantonali dei tumori distruggono i dati di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 trasmessi dalle persone e dalle istituzioni tenute alla raccolta dei dati non appena li hanno registrati e il servizio nazionale di registrazione dei tumori ha proceduto alla verifica periodica della qualità della registrazione, al più tardi però tre anni dopo la loro ricezione.

<sup>2</sup> Dopo la revoca del consenso rilasciato secondo l'articolo 5 capoverso 3 cancellano i dati supplementari già registrati.

<sup>3</sup> Rendono anonimi:

- a. i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso;
- b. i dati minimi dopo l'opposizione di cui all'articolo 4 capoverso 4.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i requisiti per un'anonimizzazione corretta e sicura.

**Sezione 4: Servizio nazionale di registrazione dei tumori**

**Art. 14** Registrazione, verifica ed elaborazione dei dati

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori registra i dati trasmessi dai registri cantonali dei tumori e dal garante.

<sup>2</sup> Verifica i dati e comunica le eventuali inesattezze al registro interessato.

<sup>3</sup> Elabora i dati per:

- a. la statistica nazionale dei tumori;
- b. le analisi nell'ambito dell'allestimento dei rapporti sulla salute;
- c. le ulteriori analisi per la ricerca, la pianificazione e la statistica.

<sup>4</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori allestisce una statistica nazionale sul numero di pazienti che si sono avvalsi del loro diritto di opposizione.

### **Art. 15**            Inoltro dei dati

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori inoltra periodicamente al garante i dati elaborati per la statistica nazionale dei tumori, insieme al numero d'assicurato cifrato. Il garante decifra il numero d'assicurato e lo inoltra all'UST con i dati elaborati.

<sup>2</sup> Su richiesta, il servizio nazionale di registrazione dei tumori può mettere i dati elaborati, senza il numero d'assicurato cifrato, a disposizione di altri servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni, per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, a condizione che:

- a. i dati siano resi anonimi o distrutti dai servizi amministrativi non appena lo scopo del trattamento lo consente;
- b. i servizi amministrativi si impegnino a non trasmettere a terzi i dati ricevuti;
- c. i servizi amministrativi rendano noti i risultati in modo tale da non permettere l'identificazione del paziente nonché delle persone e delle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.

<sup>3</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori può inoltrare i dati elaborati, in forma anonima, a organizzazioni internazionali.

<sup>4</sup> L'inoltro dei dati a terzi per scopi di ricerca è retto dall'articolo 28.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale determina le modalità, il momento e la periodicità dell'inoltro dei dati.

### **Art. 16**            Statistica dei tumori, rapporti sulla salute e pubblicazione dei risultati

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostiene l'UST nell'allestimento della statistica dei tumori.

<sup>2</sup> Provvede alla valutazione dei dati nel quadro dei rapporti sulla salute.

<sup>3</sup> Pubblica i risultati e i principi statistici più importanti in una forma adeguata per gli utenti. I risultati e i principi non pubblicati sono resi accessibili in maniera adeguata.

<sup>4</sup> I risultati e i principi statistici sono pubblicati o resi accessibili in una forma che non permette l'identificazione dei pazienti nonché delle persone e delle istituzioni tenute alla raccolta dei dati.

**Art. 17** DISTRUZIONE DEI DATI E ANONIMIZZAZIONE

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori cancella i dati supplementari già registrati dopo la revoca del consenso rilasciato secondo l'articolo 5 capoverso 3.

<sup>2</sup> Rende anonimi:

- a. i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso;
- b. i dati minimi dopo l'opposizione di cui all'articolo 4 capoverso 4;

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i requisiti per un'anonimizzazione corretta e sicura.

**Art. 18** GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori verifica periodicamente la qualità della registrazione dei dati da parte dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici e, se necessario, prende le misure del caso.

<sup>2</sup> A tal fine può consultare per campionatura i dati registrati, tranne i dati identificativi delle persone, presso i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici.

<sup>3</sup> Stabilisce per i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici la struttura dei dati e le direttive per la cifratura.

**Art. 19** MISURE DI SOSTEGNO

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori allestisce i mezzi ausiliari necessari per la raccolta e la trasmissione dei dati.

<sup>2</sup> Mette a disposizione i documenti necessari per l'informazione ai pazienti.

<sup>3</sup> Può sostenere la formazione e il perfezionamento del personale dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici.

**Art. 20** INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

<sup>1</sup> Il servizio nazionale di registrazione dei tumori informa periodicamente la popolazione sulla registrazione delle malattie tumorali in Svizzera.

<sup>2</sup> Informa in particolare su:

- a. le condizioni che i registri cantonali dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il servizio nazionale di registrazione dei tumori devono rispettare nel trattare i dati;
- b. i dati registrati dai registri cantonali dei tumori, dal Registro svizzero dei tumori pediatrici e dal servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- c. i diritti delle persone registrate.

**Art. 21** COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Il servizio nazionale di registrazione dei tumori collabora con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.

## Sezione 5: Registro svizzero dei tumori pediatrici

### Art. 22

<sup>1</sup> Il Registro svizzero dei tumori pediatrici assume, per quanto concerne le malattie tumorali nei giovani pazienti, i compiti dei registri cantonali dei tumori secondo gli articoli 8–11 e 13 nonché i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo gli articoli 14 capoverso 3 e 16.

<sup>2</sup> Inoltre periodicamente al registro cantonale dei tumori competente i dati di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

## Sezione 6: Promozione della registrazione di altre malattie

### Art. 23 Aiuti finanziari

Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano i dati sulle malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne diverse dai tumori, se i registri:

- a. perseguono uno o più scopi di cui all'articolo 2;
- b. dispongono di un sistema adeguato di garanzia della qualità; e
- c. trattano i dati che:
  1. consentono stime su scala nazionale per gruppi di popolazione definiti, e
  2. sono importanti per l'allestimento dei rapporti sulla salute.

### Art. 24 Inoltro dei dati

<sup>1</sup> I registri che ricevono aiuti finanziari mettono a disposizione dell'UFSP i dati necessari per l'allestimento dei rapporti sulla salute.

<sup>2</sup> Trasmettono i dati di modo che questi ultimi non permettano di identificare:

- a. le persone figuranti nel registro;
- b. le persone e le istituzioni che hanno trasmesso i dati al registro.

<sup>3</sup> Su richiesta, l'UFSP può inoltrare i dati ad altri servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica.

## Capitolo 7: Ricerca

### Art. 25 Principi

I registri cantonali dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostengono la ricerca.

**Art. 26** Utilizzazione dei dati per progetti di ricerca propri ai registri

Se i collaboratori dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici o del servizio nazionale di registrazione dei tumori utilizzano i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 per progetti di ricerca dei registri, si applicano le disposizioni della legge del 30 settembre 2011<sup>6</sup> sulla ricerca umana.

**Art. 27** Inoltro dei dati di contatto

<sup>1</sup> Su richiesta, i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici inoltrano alla direzione di un progetto di ricerca il cognome, il nome e l'indirizzo dei pazienti che entrano in linea di conto per il progetto di ricerca, a condizione che:

- a. il paziente abbia rilasciato il proprio consenso scritto;
- b. il progetto di ricerca sia stato approvato dalla competente commissione d'etica;
- c. la direzione del progetto si impegni a non inoltrare a terzi i dati di contatto ricevuti e a rendere noti i risultati del progetto di ricerca soltanto se non permettono di identificare le persone interessate; e
- d. sia garantita la protezione dei dati e siano concluse le necessarie convenzioni.

<sup>2</sup> La direzione del progetto può contattare i pazienti ai fini della partecipazione al progetto di ricerca approvato.

<sup>3</sup> Può conservare gli elenchi dei nomi e degli indirizzi ricevuti dai registri cantonali dei tumori e dal Registro svizzero dei tumori pediatrici soltanto per il tempo necessario a trattare tali elenchi per gli scopi menzionati.

**Art. 28** Inoltro dei dati minimi e dei dati supplementari

<sup>1</sup> Su richiesta, il servizio nazionale di registrazione dei tumori mette a disposizione di terzi, in forma anonima, i dati minimi di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Su richiesta, il servizio nazionale di registrazione dei tumori inoltra, per scopi di ricerca, i dati supplementari di cui all'articolo 5 e i dati minimi ad essi legati, senza numero d'assicurato cifrato, a condizione che:

- a. i dati non contengano più dati identificativi dei fornitori di servizi partecipanti al trattamento;
- b. il destinatario si impegni a rendere anonimi i dati o a distruggerli non appena lo scopo del trattamento lo consente;
- c. il destinatario si impegni a non inoltrare i dati a terzi e a rendere noti i risultati soltanto se non permettono di identificare le persone e le istituzioni interessate; e

<sup>6</sup> FF 2011 6589

- d. sia garantita la protezione dei dati e siano concluse le necessarie convenzioni.

<sup>3</sup> Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'inoltro di dati da parte dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici a scopi di ricerca.

## **Sezione 8: Compiti della Confederazione e dei Cantoni**

### **Art. 29** Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione istituisce:

- a. un servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- b. un Registro svizzero dei tumori pediatrici;
- c. un servizio che garantisce la confidenzialità dei numeri d'assicurato, competente per la loro cifratura (garante).

<sup>2</sup> Il garante è indipendente dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantonali dei tumori e dal Registro svizzero dei tumori pediatrici dal punto di vista amministrativo e organizzativo.

### **Art. 30** Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni tengono registri cantonali dei tumori. Più Cantoni possono tenere congiuntamente un registro.

<sup>2</sup> Provvedono affinché:

- a. i registri cantonali dei tumori adempiano i propri compiti in modo efficiente e a tal riguardo garantiscano la protezione dei dati;
- b. il personale dei registri cantonali dei tumori riceva una formazione e un perfezionamento adeguati;
- c. i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 8 e 10).

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere che i registri cantonali e comunali degli abitanti consentano ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui al capoverso 2 lettera c.

### **Art. 31** Delega di compiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può delegare l'adempimento di compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Questo vale segnatamente per:

- a. i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori di cui agli articoli 14–21;

- b. i compiti del Registro svizzero dei tumori pediatrici di cui all'articolo 22;
- c. i compiti del garante di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera c.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale sorveglia le organizzazioni e le persone incaricate dell'adempimento dei compiti.

<sup>3</sup> Le organizzazioni e le persone che adempiono compiti di cui al capoverso 1 hanno diritto a un'indennità per i compiti loro affidati. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell'indennizzo.

#### **Art. 32** Valutazione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno provvede affinché l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle misure previste dalla presente legge siano valutate periodicamente, la prima volta però al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull'ulteriore procedura.

### **Sezione 9: Esecuzione**

#### **Art. 33** Confederazione e Cantoni

La Confederazione e i Cantoni eseguono la presente legge nei loro ambiti di competenza.

#### **Art. 34** Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sono soggette all'obbligo del segreto.

#### **Art. 35** Numero d'assicurato

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, le persone e le istituzioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 tenute alla raccolta dei dati, i servizi competenti per la tenuta dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici e del garante, nonché l'UST sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

<sup>2</sup> Per adempiere i compiti conferitigli dalla presente legge, il servizio incaricato della tenuta del servizio nazionale di registrazione dei tumori è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato cifrato.

### **Sezione 10: Disposizioni penali**

#### **Art. 36** Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di raccogliere e trasmettere dati (art. 4 e 5);
- b. viola l'obbligo di informare (art. 7);
- c. viola una disposizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup> Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.

<sup>4</sup> In casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla punizione.

### **Art. 37**            Competenza e diritto penale amministrativo

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell'azienda) nonché 15 (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 1974<sup>7</sup> sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.

## **Sezione 11: Disposizioni finali**

### **Art. 38**            Modifica del diritto vigente

Il Codice civile<sup>8</sup> è modificato come segue:

*Art. 43a cpv. 4 n. 5 (nuovo)*

<sup>4</sup> Hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

5. i servizi competenti per la tenuta dei registri cantonali dei tumori di cui all'articolo 30 della legge del ...<sup>9</sup> sulla registrazione dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici di cui all'articolo 29 della legge sulla registrazione dei tumori.

### **Art. 39**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>7</sup> RS 313.0

<sup>8</sup> RS 210

<sup>9</sup> ...